

# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

ORINANZA N° 36/14

## IL SINDACO

**VISTA** la denuncia - prot. n. 1283/P.M. del 06/04/2014 - di malattia infettiva - Brucellosi bovina del Servizio Veterinario Area A - Distretto Praia - Scalca, dalla quale si evince che "nell'allevamento di proprietà del Sig. SANGINETO Giuseppe, residente in Belvedere M/mo sito nel Comune di Belvedere Marittimo - località Trifari, sono risultati positivi per la "brucellosi" n° 01 capi e che l'intera mandria si compone di n. 18. Pertanto voglia il sig. Sindaco emettere con urgenza, apposita ordinanza, da notificarsi per iscritto al detentore degli animali, disponendo l'applicazione delle seguenti.....";

**VISTA** l'ordinanza prot. N. 17 - Reg. Ordinanze, emessa dal Direttore Veterinario Sanità Animale - del Servizio Veterinario Area A - dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza - Sanità Animale, con la quale è stato ordinato al Sig. Sanguinetto Giuseppe, nella sua qualità di proprietario/detentore, degli animali di specie bovina, l'abbattimento del capo risultato positivo alla brucellosi;

**CONSIDERATO** che la "brucellosi" è una malattia trasmissibile all'uomo, per cui occorre adottare tutte le istruzioni impartite dal Servizio Veterinario suddetto a salvaguardia della pubblica e privata incolumità delle persone che custodiscono gli animali infetti;

**VISTI** gli artt.105 e seguenti del Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320;

**VISTA** la legge 23.01.1968 n° 33;

**VISTO** il D.L.vo n° 18.08.2000 n° 267;

## ORDINA

al Sig. SANGINETO Giuseppe, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 13.04.1953 - ivi residente in Località Trifari, nella sua qualità di proprietario/detentore dell'allevamento di animali di specie bovina, nel quale un capo di bestiame è risultato positivo alla brucellosi, entro giorni 5 (cinque) dalla data di notifica della presente ad adottare l'applicazione delle seguenti misure a salvaguardia della salute pubblica:

1. numerazione per specie e categoria degli animali esistenti nei ricoveri e nelle località infette;
2. isolamento e sequestro degli animali ammalati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
3. nessun bovino può entrare ed uscire dall'allevamento, salvo autorizzazione;
4. di impedire l'accesso a persone estranee e tenere lontani cani e gatti ed animali da cortile;
5. di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini;
6. di non trasportare fuori dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
7. trattamento idoneo, secondo i mezzi a disposizione delle spoglie degli animali, dei feti e degli invogli fetali, mediante infossamento, sterilizzazione, cremazione o denaturazione con sostanze chimiche;
8. disinfezioni accurate e ripetute dei ricoveri e particolarmente nella posta degli animali dopo ogni parto o aborto;
9. il latte delle bovine infette deve essere avviato alla distruzione DGR 193/2008;
10. il latte delle bovine siero - negative appartenenti ad allevamenti infetti può essere destinato a caseifici autorizzati dotati di idonee attrezzature atte al risanamento, previa raccolta in contenitori separati identificati con appositi contrassegni e lavorato solo dopo idonea pastorizzazione, 71,7° per 15 sec. Reg. CE 853/2004;
11. divieto di monta tra gli animali presenti nel focolaio infetto ed animali presenti in altri allevamenti;
12. divieto di spargere nei terreni le deiezioni solide se non siano trascorsi 90 giorni dalla loro raccolta in concimaia posta in luogo inaccessibili agli animali dell'allevamento; il loro uso rimane vietato in orticoltura. I liquami non raccolti in concimaia e provenienti da ricoveri o altri locali di stabulazione devono essere sottoposti ad adeguato trattamento (conservazione protratta per almeno 150 giorni);
13. distruzione con il fuoco o interrimento previo aspersione con prodotto disinfettante appropriato, del fieno, paglia, stame o di qualsiasi materiale o sostanza venuti a contatto con gli animali infetti o con placente.

Il Servizio Veterinario di Paola, gli Agenti della Forza Pubblica, la Polizia Municipale, sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

Dispone, che copia della presente ordinanza venga notificata all'interessato e trasmessa: al Dirigente del Servizio Veterinario di Paola - al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere Marittimo, al Comando Polizia Municipale - Sede - per quanto di propria competenza e resa pubblica on line sul sito di questo Comune.

Dalla residenza Municipale li 11.04.2014



IL SINDACO  
(ing. Enrico GRANATA)

[www.AlboPretorionline.it](http://www.AlboPretorionline.it) 1104/14